

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 08-06-2006

REGIONE LIGURIA

NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 del 15 giugno 2006

CAPO II

INTERVENTI REGIONALI

ARTICOLO 9

(Tipologia degli interventi regionali)

1. La Regione sostiene i Comuni, prioritariamente quelli più deboli, nell'esercizio delle loro funzioni, con l'obiettivo di garantire a tutti i destinatari pari opportunità nell'accesso ai servizi per il diritto allo studio. A tal fine, la Regione ripartisce le risorse, tenuto conto dei seguenti indicatori:

- a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione, distanze da coprire tra le sedi scolastiche e le frazioni dei **piccoli Comuni**;
- c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
- d) utilizzo polifunzionale e continuità educativa delle strutture scolastiche e formative;
- e) funzioni associate tra i diversi Comuni o Comunità Montane.

2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando progetti sperimentali che:

- a) favoriscono il pieno esercizio del diritto allo studio di alunni disabili;
- b) sostengono il raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, l'integrazione con gli Enti locali, la valorizzazione della collaborazione fra scuola, famiglie e studenti, le iniziative riferite alla educazione alla salute e la prevenzione dalle dipendenze;
- c) sviluppano attività di innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo, per prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica.

3. La Regione, inoltre, interviene direttamente o attraverso i Comuni e le I.S.A., al fine di:

- a) promuovere e sostenere l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa per i bambini della scuola dell'infanzia;
- b) assegnare contributi per sostenere il successo scolastico e garantire la prosecuzione degli studi agli alunni, capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi;
- c) sostenere le famiglie nell'esercizio delle proprie responsabilità educative, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico e sociale;
- d) valorizzare i centri di formazione integrata e sostenere i progetti multisettoriali finalizzati all'inserimento scolastico e all'inclusione sociale di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) coordinare e promuovere azioni volte al sostegno scolastico degli alunni disabili, stranieri, ricoverati in ospedale, delle famiglie nomadi, nonché della popolazione detenuta;
- f) favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane.

4. La Regione sostiene le Province nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 6, con particolare riferimento

ai progetti che prevedono una compartecipazione nel finanziamento.

5. La Regione favorisce altresì processi di internazionalizzazione del sistema scolastico ligure e forme di integrazione con l'internazionalizzazione dell'Università.

CAPO III

INTERVENTI DIRETTI

ARTICOLO 10

(Azioni regionali per le scuole dell'infanzia)

1. La Regione, per incrementare l'offerta educativa sul territorio ligure e facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni tra Enti locali e scuole paritarie dell'infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. La Regione contribuisce in via integrativa agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 1. Per particolari situazioni straordinarie può erogare direttamente i contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione contribuisce a sostenere le scuole paritarie per l'infanzia gestite direttamente dai Comuni o convenzionate, per l'attuazione di progetti finalizzati sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione, al fine di sostenere la qualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, promuove il coordinamento pedagogico-didattico tra le scuole dell'infanzia stesse, anche attraverso forme di sostegno.
5. La Regione sostiene con specifici interventi i Comuni che intendono istituire nuove scuole per l'infanzia nel proprio territorio, ove l'offerta complessiva non sia soddisfacente e promuove la sperimentazione di forme innovative in continuità educativa tra le scuole dell'infanzia e gli asili nido, in particolare dei **piccoli Comuni**.

ARTICOLO 57

(Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni tre anni, approva il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni scolastiche.
2. Il Piano regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale, provvede a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione e alla formazione per tutti gli studenti.
3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere:
 - a) l'analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema scolastico;
 - b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio;
 - c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle Province sulle funzioni di loro competenza;
 - d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei Comuni sulle funzioni di loro competenza;
 - e) la pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica con particolare riferimento a quella dei **piccoli Comuni**;
 - f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.;
 - g) i criteri per riconoscere e sostenere i Centri di formazione integrata e i progetti multisettoriali;
 - h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale.

4. La Giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano, definendo i relativi interventi.
5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale.